



**STATUTO**

## Indice

Art. 1 - Costituzione, Sede e Durata	p. 3
Art. 2 - Carattere dell'associazione	p. 3
Art. 3 - Scopi dell'associazione	p. 3
Art. 4 – Associati	p. 6
Art. 5 - Codice Etico	p. 7
Art. 6 - Manifesto AssoGentile - Carta dei Valori	p. 8
Art. 7 - Ammissione degli Associati	p. 8
Art. 8 - Recesso ed Esclusione	p. 8
Art. 9 - Diritti degli Associati	p. 9
Art. 10 - Doveri degli Associati	p. 9
Art. 11 – Sanzioni	p. 10
Art. 12 - Organi dell'Associazione	p.
10Art. 13 - Disposizioni Generali sulle Cariche	p. 10
Art. 14 - Assemblea degli Associati	p. 11
Art. 15 - Consiglio Direttivo	p. 13
Art. 16 - Presidente dell'Associazione	p. 16
Art. 17 - Organo di Controllo	p. 16
Art. 18 - I Proviviri	p. 17
Art. 19 - Revisione legale dei conti	p. 18
Art. 20 - Patrimonio dell'Associazione	p. 19
Art. 21 - Bilancio Preventivo	p. 20
Art. 22 - Bilancio Consuntivo	p. 20
Art. 23 - Devoluzione	p. 21

### Art. 1 - Costituzione, Sede e Durata

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, l'Associazione denominata "AssoGentile – Associazione delle Persone Gentili ETS", in breve "AssoGentile ETS".

L'Associazione ha sede in Napoli (NA), alla via Generale Giordano Orsini, 42. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta modifica statutaria. Possono essere istituite, a cura del Consiglio Direttivo, sedi locali, delegazioni o uffici in Italia e all'estero, informandone l'Assemblea alla prima riunione utile.

L'Associazione ha durata illimitata, salvo i casi di scioglimento previsti dal presente Statuto.

L'Associazione è disciplinata da questo Statuto, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, dal Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

### Art. 2 - Carattere dell'Associazione

L'Associazione ha carattere nazionale, è privata, volontaria, non ha scopo di lucro ed è indipendente da ogni movimento politico, da ogni organizzazione sindacale, da qualsiasi confessione religiosa. Tuttavia, l'Associazione può partecipare o promuovere attività di natura commerciale, purché finalizzata alla migliore realizzazione degli scopi associativi e nei limiti previsti dalla legge.

### Art. 3 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione ha lo scopo di promuovere e stimolare la cultura della gentilezza quale valore universale che contribuisce a creare connessioni positive in un clima di armonia e benessere nelle relazioni personali e sociali, nel rispetto dei diritti fondamentali previsti dalla Carta della UE (Dignità, Libertà, Uguaglianza, Solidarietà, Cittadinanza, Giustizia) e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante le attività più innanzi elencate.

Ciò significa, altresì, promuovere e stimolare l'agire nelle forme in cui la gentilezza può essere espressa (es. Empatia, Rispetto, Altruismo, Pazienza, Riconoscimento) anche al fine di declinarle nei tre criteri ESG (Environmental, Social, Governance) utilizzati per valutare la sostenibilità e l'etica sociale di un'azienda o di un investimento.

A tal fine, l'Associazione intende avvalersi, anche mediante lo sviluppo se necessario, di un sistema di misurazione e certificazione dei citati aspetti della gentilezza in termini ESG.

Per il criterio Environmental (Ambientale), l'agire gentile è correlato all'impatto che un'azienda ha sull'ambiente, considerando determinanti i fattori come il Rispetto, l'Altruismo e la Pazienza nell'uso delle risorse naturali, la gestione dei rifiuti, l'attenzione

alla riduzione delle emissioni e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

Allo stesso modo, risultano imprescindibili il Rispetto, l'Altruismo, il Riconoscimento, la Pazienza e l'Empatia per il criterio Social (Sociale) riferito alle relazioni che l'azienda intrattiene con i lavoratori, i fornitori, i clienti e le comunità in cui opera. Si considerano aspetti come i diritti umani, le condizioni di lavoro, la diversità e l'inclusione, e il coinvolgimento nella comunità locale. Infine, ma non ultima, la rilevanza delle forme dell'agire gentile per il criterio Governance (gestione dell'azienda), includendo la struttura e composizione del Consiglio di amministrazione, le politiche retributive, la corruzione, l'integrità aziendale e la trasparenza fiscale.

In tale ottica, l'Associazione si impegna a eliminare, altresì, il gender gap e a promuovere la parità di opportunità, riconoscendo il valore dell'inclusione e dell'uguaglianza di genere, e impegnandosi a garantire che tutte le persone, indipendentemente dal genere, abbiano pari accesso alle opportunità di crescita professionale e personale. Conseguire la parità di genere nei ruoli dirigenziali apolitici, favorendo un maggiore equilibrio tra vita lavorativa e vita privata ed aumentando il ricorso a forme di lavoro flessibili che favoriscano il ruolo di genitore e promuovendo l'accesso al congedo di paternità;

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'Articolo 5 comma 1 del Codice del Terzo settore e s.m.i.:

- a) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con

esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio, , ai sensi della dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi legge 14 agosto 1991, n. 281;

- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- f) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 - modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- h) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ITS);
- i) formazione universitaria e post-universitaria;
- j) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- k) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza;
- l) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

L'Associazione potrà altresì svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, sempreché siano secondarie e strumentali rispetto alle citate attività di interesse generale, e secondo i criteri e limiti stabiliti dall'Art.6 del Codice del Terzo Settore s.m.i..

Tutti i membri dell'Associazione sono tenuti a conformarsi a tali principi e a contribuire attivamente alla promozione di una cultura organizzativa fondata sulla gentilezza, sull'uguaglianza e sul rispetto reciproco, incoraggiando anche:

- a) l'organizzazione di eventi e azioni volte a celebrare la gentilezza come tratto distintivo degli Associati componenti;
- b) attività di sensibilizzazione e campagne di comunicazione su temi ritenuti di interesse;
- c) l'individuazione delle iniziative all'interno della comunità degli Associati, comunicandole al Consiglio Direttivo, al fine di valorizzarle e diffonderle all'opinione pubblica;
- d) la condivisione di idee e progetti per la creazione di un mondo volto al rispetto della parità di genere, della difesa e tutela della concorrenza, alla promulgazione della gentilezza come valore universale;
- e) il riconoscimento a tutti i componenti dell'Associazione di pari dignità sociale senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e opinioni politiche come disposto dagli artt. 2 e 3 della costituzione italiana;
- f) la promozione, di attività di formazione, convegni ed altre iniziative per favorire lo

sviluppo delle attività associative;

- g) la partecipazione a manifestazioni di interesse nazionale ed internazionale;
- h) la presentazione di progetti e iniziative a istituzioni, organizzazioni, fondazioni o autorità regionali, nazionali e internazionali interessate alla cooperazione e alla solidarietà.

Per il miglior perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione promuoverà, nelle forme più opportune, la cooperazione con le altre Associazioni ed Istituzioni, al fine di ampliare la sua capacità di rappresentanza nei confronti di Terzi di ogni tipo ed in particolare Autorità, Enti, Istituzioni, Organizzazioni, Associazioni e simili, nazionali ed esteri, per la tutela dei loro interessi di carattere generale e sul piano interno e internazionale, designando, ove richiesto, propri rappresentanti;

L'Associazione potrà stabilire rapporti di collegamento temporanei o permanenti, anche in forma consortile con Associazioni estere per partecipare collettivamente ad attività che rispondano alle finalità sopra enunciate.

#### Art. 4 Associati

Possono aderire all'Associazione persone fisiche, persone giuridiche anche nella forma di società ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Essi contribuiranno, in tal modo, al raggiungimento degli obiettivi sociali di gentilezza e solidarietà promossi dall'associazione, partecipando attivamente alle iniziative e ai progetti che mirano al benessere della comunità e alla promozione di relazioni positive e costruttive.

L'Associazione intende diffondere e realizzare progetti che traggono ispirazione da temi valoriali quali la collaborazione, la condivisione, la cortesia e la gentilezza, con particolare attenzione all'equità di genere.

Tramite questa ispirazione ogni Associato:

- Offrirà il suo contributo di idee e progetti per migliorare la qualità della vita relazionale negli ambiti di afferenza dell'azione dell'Associazione;
- Diffonderà la conoscenza dell'Associazione attraverso la partecipazione a studi, ricerche, conferenze, seminari, attraverso i mezzi di informazione e propaganda che riterrà opportuni, previa condivisione con il Consiglio Direttivo;
- Si impegnerà a stabilire un rapporto positivo e produttivo con le istituzioni e gli altri attori con cui l'Associazione svolgerà i propri rapporti.

Gli Associati possono partecipare alle attività promosse dall'associazione anche attraverso i loro delegati.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità.

A fini meramente organizzativi gli Associati intendono individuare le figure dei:

- a) Rappresentanti Regionali
- b) Rappresentanti Nazionali

Il Consiglio Direttivo nominerà i Rappresentanti Regionali, che avranno il ruolo di Coordinatori delle attività degli Associati che afferiscono, per residenza o sede, al medesimo territorio geograficamente individuato con le regioni d'Italia.

Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di valutare di volta in volta la necessità di diminuirne il numero dei Rappresentanti Regionali accorpando due o più territori regionali di afferenza ovvero di aumentare il numero dei Rappresentanti medesimi nominando anche più di un rappresentante per ciascun territorio regionale ovvero quali rappresentanti di aree territoriali estere. Essi avranno il compito di diffondere e realizzare progetti promossi dall'Associazione.

Con l'assunzione di tale ruolo i Rappresentanti Regionali dovranno pertanto impegnarsi a:

- a) Offrire idee e progetti per migliorare la qualità della vita relazionale del proprio ambito territoriale di afferenza;
- b) Diffondere alle istituzioni la conoscenza dell'Associazione attraverso l'organizzazione di studi, conferenze, seminari, giornate di studio sul territorio di riferimento;
- c) Stabilire un rapporto positivo e produttivo con le istituzioni e gli altri attori del territorio di afferenza;
- d) Coordinare il Team locale degli Associati Regionali o di eventuali altri collaboratori esterni;
- e) Ricercare attivamente nuovi Associati di qualità in linea con il manifesto dei valori;
- f) Ricercare Partnership locali, nazionali e internazionali da sottoporre all'Associazione;
- g) Fissare delle riunioni mensili coinvolgendo gli Associati afferenti al loro ambito territoriale;
- h) Ricercare attivamente Sponsor volti a finanziare le attività dell'Associazione.

I Rappresentanti Nazionali, anch'essi nominati dal Consiglio Direttivo, avranno il compito di coordinare le attività suddivise per argomenti e materie promossi dall'Associazione, con valenza trasversale sui Rappresentanti Regionali.

#### Art. 5 Codice Etico

L'Associazione adotta un proprio Codice Etico, che costituisce parte integrante del presente Statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando gli Associati alla osservanza degli stessi.

## **Art. 6 Manifesto AssoGentile - Carta dei Valori**

“AssoGentile ETS” è una comunità di persone che si distinguono per il loro elevato standard umano e professionale e perseguono una cultura aziendale fondata sulla gentilezza ritenendola essenziale nel promuovere il progresso della società contemporanea.

Il dovere di ogni membro è quello di perseguire attivamente questa cultura, promuovendo l'inclusione, la solidarietà e il rispetto reciproco, e di divulgare tali principi fondamentali anche nel loro contesto privato.

Ogni iniziativa intrapresa dagli associati, guidata da questi valori fondamentali, avrà l'obiettivo di creare un mondo più gentile ed inclusivo nel rispetto delle proprie diversità anche di genere.

## **Art. 7 - Ammissione degli Associati**

Chi intende essere ammesso come Associato dovrà presentare formale richiesta, ed in tale ambito le richieste potranno avvenire tramite:

- a) “Adesioni Spontanee” mediante la formulazione di apposita richiesta di adesione utilizzando un form presente nel sito ufficiale dell’Associazione che conterrà la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, il manifesto di cui all’art.6, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Tale richiesta dovrà essere accompagnata altresì dalla documentazione che l’aspirante Associato riterrà necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti menzionati nel manifesto.
- b) “Adesioni introdotte dagli Associati” nel caso in cui l'aspirante Associato sarà presentato da un Associato. Anche in questo caso dovrà essere formulata apposita domanda che conterrà la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, il manifesto di cui all’art. 6, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Risulta, comunque, gradita la presentazione della documentazione che l’aspirante Associato riterrà necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti menzionati nel manifesto.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo o suo delegato, nel libro degli associati.

## **Art. 8 - Recesso ed Esclusione**

La qualifica di Associato è a tempo indeterminato, ma l'Associato può recedere in ogni momento dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo o all’Organo di Controllo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che



assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'Associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun Associato, ed in particolare per ripetuto mancato pagamento delle quote o dei contributi associativi, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

L'esclusione dovrà essere preceduta da una contestazione o messa in mora. L'accertamento delle cause di cessazione delle condizioni di Associato e le relative delibere di esclusione competono alla Consiglio Direttivo, che si pronuncerà col voto favorevole di almeno due terzi dei membri presenti.

È data facoltà, nei trenta giorni successivi, di ricorrere ai Probiviri. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

#### **Art. 9 - Diritti degli Associati**

Tutti gli Associati hanno diritto a ricevere tutte le prestazioni e i servizi attuate dall'Associazione, avendo inoltre diritto a partecipare alla vita associativa esercitando l'elettorato attivo e passivo, secondo le modalità previste dal presente Statuto, ed a vedere attestata la loro appartenenza all'Associazione.

#### **Art. 10 - Doveri degli Associati**

L'appartenenza all'Associazione impone agli Associati doveri e responsabilità nelle relazioni con gli altri Associati e con terzi in base alle norme del presente Statuto.

Ogni Associato è tenuto ad osservare il presente Statuto, il Codice etico ed il Manifesto dell'Associazione, nonché le deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione ai sensi dei successivi articoli.

In particolare, ogni Associato dovrà:

- a) astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione, nonché con gli interessi collettivi degli altri Associati;
- b) versare le Quote associative e gli eventuali Contributi suppletivi nelle misure e secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo;
- c) fornire tutti i dati richiesti dall'Associazione necessari per gli studi, ricerche ed indagini che l'Associazione intendesse svolgere nel suo interesse, salvo che la fornitura di tali dati possa risultare di pregiudizio all'Associato o contrasti con gli obblighi di riservatezza;
- d) Utilizzare il nome e l'eventuale logotipo dell'Associazione in conformità a quanto stabilito dal presente Statuto.

### **Art. 11 - Sanzioni**

Gli Associati che si rendano inadempienti agli obblighi derivanti dal presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) sospensione dell'esercizio del diritto all'elettorato attivo e/o passivo;
- b) sospensione del diritto di partecipare ad organismi in rappresentanza dell'Associazione;
- c) sospensione del diritto alle prestazioni istituzionali dell'Associazione;
- d) esclusione dall'Associazione.

Le sanzioni verranno applicate, in alternativa o anche cumulativamente, dal Consiglio Direttivo in relazione alla gravità dell'inadempimento.

In ogni caso è data all'Associato, nei trenta giorni successivi, facoltà di ricorrere all'organo di Controllo. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

### **Art. 12 - Organi dell'Associazione**

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo;
- e) i Probiviri;
- f) i Revisori legali dei conti.

Per garantire la piena realizzazione degli indirizzi generali di attività, il Consiglio Direttivo può istituire Comitati Tecnici in funzione del programma approvato dall'Assemblea.

### **Art. 13 Disposizioni Generali sulle Cariche**

Le cariche associative sono riservate esclusivamente agli Associati ed ai loro rappresentanti.

Le cariche di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo non sono cumulabili con un'ulteriore carica elettiva già presente nello statuto dello Statuto, fatta eccezione per i Revisori legali.

Le cariche associative sono gratuite, salvo quella di Revisore contabile, sia effettivo sia supplente, al quale spetta il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del proprio incarico.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Il Consiglio Direttivo determina le modalità per il rimborso di eventuali spese sostenute da ogni componente dell'Associazione, se giustificate.

#### **Art. 14 – Assemblea degli Associati**

All'Assemblea degli Associati sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, i Proviviri e i Revisori legali;
- b) approva il bilancio di esercizio (preventivo e consuntivo) e il bilancio sociale, quest'ultimo qualora necessario;
- c) delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- d) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- e) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- f) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

L'assemblea è convocata dal Presidente, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, qualora necessario, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno il 50% più uno degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione, l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni ed in regola con il versamento dei contributi associativi. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'Associato. Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, opponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato

può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese per l'approvazione dei bilanci annuali e a voto segreto per l'elezione degli organi salvo diversa indicazione da parte dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero da un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera in materia di modifica dello Statuto e sullo scioglimento della Associazione.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4

(tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

#### Art. 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- a) assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- b) convocare l'Assemblea degli associati;
- c) provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- d) redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- e) predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- f) compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione da contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- g) determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- h) deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- i) sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- j) consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simile o assimilate;
- k) conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- l) promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- m) compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 9 (nove) determinato dall'assemblea in sede di nomina.

I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati; durano in carica 3 (tre)

esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- b) professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- c) indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità di legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vicepresidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può proporre, inoltre, uno o più Presidenti Onorari anche al di fuori dei propri componenti. La figura del Presidente Onorario è proposta dal Consiglio Direttivo sulla base di requisiti di particolare onorabilità o notorietà, al fine di attribuire lustro all'Associazione e viene sottoposta ad approvazione dell'Assemblea degli Associati. Il Presidente Onorario, qualora non sia scelto tra i componenti il Consiglio Direttivo, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma non ha diritto di voto né tantomeno la legale rappresentanza dell'Associazione.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri soci provvedono a sostituirli per cooptazione tra quelli disponibili fino al raggiungimento del numero di componenti previsti dallo statuto; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

Nel caso di dimissione di oltre la metà dei consiglieri eletti dall'assemblea il Presidente convoca l'assemblea per rieleggere i componenti del Consiglio Direttivo.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione del Presidente da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può esser convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale

convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei Verbali del Consiglio.

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393- bis, 2394, 2395 e I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori 2409 del Codice civile. Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del Codice civile.

#### Art. 16 - Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, ed è eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro.

Dura in cari 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile. In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura

speciale per il compimento di atti determinati.

#### Art. 17 - Organo di Controllo

L'Assemblea nomina un Organo di Controllo collegiale, composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) scelti tra gli Associati secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento, secondo quanto previsto dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore e s.m.i..

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. La scadenza dell'Organo di Controllo coincide con quella del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo può agire ai sensi dell'articolo 2409 del Codice civile, in quanto compatibile.

Nelle modalità stabilite dall'art. 29 del Codice del Terzo Settore e s.m.i., gli associati possono denunciare i fatti che ritengono censurabili all'Organo di Controllo, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del Codice civile.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod.civ. ed almeno uno dei componenti deve appartenere alla categoria di soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo del cod. civ ai sensi dell'art.30 del Codice del Terzo Settore e s.m.i.. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

#### Art. 18 - I Proviviri

L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto fino ad un massimo di 3 (tre) Proviviri, i quali durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun Associato può esprimere fino ad un massimo di 3 (tre) preferenze nell'ambito di una lista di almeno dieci candidati, scelti tra gli Associati che si distinguano per indiscusso prestigio professionale e personale e per indipendenza di giudizio.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli Associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica interna a AssoGentile ETS.

Spetta ai Proviviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra gli Associati e tra gli Associati e l'Associazione che non si



siano potute definire bonariamente.

A tal fine, in caso di costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i tre eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura Civile, dal Codice Etico e dalla Carta dei valori Associativi di cui all'art. 6.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, e giudicando secondo equità le sue decisioni saranno prese seguendo la natura dell'arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia.

Il lodo dovrà poi essere comunicato alle parti interessate ed al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione.

Il lodo è inappellabile, mentre il ricorso potrà avere effetto sospensivo, solo qualora il Collegio dei Probiviri lo reputerà opportuno in relazione alle concrete circostanze di fatto.

L'interpretazione del presente Statuto, del Codice Etico e della Carta dei Valori associativi nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

La decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

#### Art. 19 - Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea ordinaria elegge un Revisore dei conti ovvero un Collegio dei Revisori contabili effettivi che potrà contare fino ad un massimo di tre componenti, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori degli Associati.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutti gli Associati.

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore legale, iscritto al Registro dei Revisori legali previsto dalla legge.

La carica di Revisore è incompatibile con la carica di Presidente, e non può aderire allo stesso modo al collegio dei Probiviri.

Risultano eletti Revisori effettivi i candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte, mentre, in caso di parità, viene eletto quello più anziano di età.

Diviene Presidente del Collegio il candidato che otterrà il maggior numero dei voti e abbia la qualifica di Revisore iscritto al registro dei revisori legali. I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

I Revisori supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di età.

Per la carica di Revisore Contabile è dovuto un onorario, determinato dall'Assemblea in sede di nomina.

#### Art. 20 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio. Si compone di:

- a) un Fondo di Dotazione di valore non inferiore ad euro 15.000 (quindicimila) che costituisce il patrimonio minimo dell'Associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica. Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

- b) un Fondo di Gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto. In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- I. la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionali all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- II. la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse

generale;

- III. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
  - IV. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
  - V. la corresponsione a soggetti diverse dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.
- c) Patrimoni destinati ad uno specifico affare. Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

#### **Art. 21 - Bilancio Preventivo**

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio viene compilato il bilancio preventivo costituito dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente. Il bilancio preventivo è opportunamente articolato ai fini di rappresentare in modo trasparente le fonti di finanziamento e gli impieghi per aree di attività.

Il bilancio preventivo, previa approvazione del Consiglio Direttivo, verrà sottoposto all'Assemblea degli associati nel contesto dell'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente.

#### **Art. 22 - Bilancio Consuntivo**

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dai Revisori. Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

#### Art. 23 - Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo Settore.